



CITTÀ DI MONTESILVANO

PROVINCIA di PESCARA

piazza Diaz - cap. 65016
codice fiscale 00193460680

Tel: (085) 4481274
Fax: (085) 4481273

SERVIZI DEMOGRAFICI

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) -non soggette ad autenticazione-

L sottoscritt

Nato a _____ il _____ e residente in _____

via _____ n. _____

A conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dall'art.75 del suddetto D.P.R. sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

a) di essere residente in _____

b) di essere cittadino _____

c) di essere:

celibe	Nubile	Vedovo	Divorziato	Già coniugato	<u>Cancellare la voce non pertinente</u>
--------	--------	--------	------------	---------------	--

d) di non incorrere negli impedimenti previsti dagli artt. 84, 85, 86, 87, 88, 89 del codice civile

Montesilvano, li _____

Il/la Dichiarante _____

Art. 84 codice civile: "I minori d'età non possono contrarre matrimonio [...]";

Art. 85 codice civile: "Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente [...]";

Art. 86 codice civile: "Non può contrarre matrimonio chi è vincolato ad un matrimonio precedente";

Art. 87 codice civile: "Non possono contrarre matrimonio fra loro:

- 1) Gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali,
- 2) I fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini
- 3) Lo zio e la nipote, la zia e il nipote
- 4) Gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili
- 5) Gli affini in linea collaterale in secondo grado
- 6) L'adottante, l'adottato e i suoi discendenti
- 7) I figli adottivi della stessa persona
- 8) L'adottato e i figli dell'adottante
- 9) L'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato [...]"

Art. 88 codice civile: "Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'un è stata condannata per omicidio consumato e tentato sul coniuge dell'altra [...]"

Art. 89 codice civile: "Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'art.3, lettere b) ed f) della legge 01.12.1970 n.898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi".